



Regione Siciliana

Assessorato

del Territorio e dell'Ambiente

L'ASSESSORE

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

Tel. 091 7077850 - fax 091 6891086

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 6955/gab/12 del 19 ottobre 2015

OGGETTO: Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto". Mancata attuazione degli atti assessoriali d'indirizzo prot. n. 74/gab del 9 gennaio 2015, prot. n. 3351/gab del 21 maggio 2015 e prot. n. 5342/gab del 28 maggio 2015: atto di diffida e messa in mora per reiterata inosservanza ad atti d'indirizzo politico. Nomina Commissario ad acta.

Trasmessa con pec

AL SIG. DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

AL SIG. DIRIGENTE PREPOSTO ALL'UFFICIO AMIANTO
ufficio.amianto@regione.sicilia.it

AL SIG. DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

AL SIG. DIRETTORE DELL'ARPA SICILIA
arpa@pec.arpa.sicilia.it

e, p.c. ALL'ON. PRESIDENTE DELLA REGIONE
presidente@certmail.regione.sicilia.it

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

ALL'UFFICIO DELLA SEGRETERIA DI GIUNTA
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it

AL SIG. DIRIGENTE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE
Dott. Salvatore Anzà

Com'è noto alle SS.LL., con assessoriali prot. n. 74/gab del 9 gennaio 2015, prot. n. 3351/gab del 21 maggio 2015 e prot. n. 5342/gab del 28 maggio 2015, sono stati impartiti appositi indirizzi tesi a sollecitare gli adempimenti amministrativi finalizzati all'attuazione delle legge in oggetto indicata.

In particolare, con la nota n. 74/gab del 9 gennaio 2015 è stato richiesto al Sig. Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente e all'ARPA Sicilia, ciascuno per gli aspetti di competenza, un report sulle attività svolte in materia di amianto, nonché di sottoporre proposte

operative ai sensi dell'art. 7 della l.r. 10/2000 e di predisporre i propedeutici atti istruttori tesi, previo raccordo con gli Enti interessati, alla definizione e alla conseguente adozione del "Tariffario regionale dell'amianto".

Inoltre, in ossequio all'assegnazione della delega alla Protezione civile regionale, lo scrivente ha:

- delegato il proprio Capo di gabinetto a presenziare all'audizione del 28.01.2015 in VI Commissione legislativa e a depositare agli atti una memoria illustrativa sulle attività che risultavano svolte a quella data;
- convocato, per il giorno 12 febbraio 2015, una riunione operativa, con il Sig. Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, il Sig. Dirigente dell'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile e i rappresentanti dell'ARPA Sicilia, tesa alla definizione di un cronogramma delle attività attuative della legge amianto da porre immediatamente in essere (il verbale della suddetta riunione è stato notificato per il seguito di competenza a tutti i partecipanti);
- delegato un componente del proprio Ufficio di diretta collaborazione a partecipare, in data 8 maggio 2015, ad apposita riunione presso il Dipartimento regionale della protezione civile, con specifico mandato di evidenziare l'urgenza che fosse assicurata la dovuta priorità alle attività di mappatura e censimento, nonché all'aggiornamento del piano, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995 (fase prettamente di attività amministrativa). In quella sede, infatti, si evidenziò come l'art. 4 della legge 10/2014 assegni all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile la competenza a promuovere, coordinare e realizzare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore (10 maggio 2014) della medesima legge la ridefinizione ed aggiornamento del suddetto Piano;
- emanato - preso atto delle disposizioni prot. n. 4297 del 20.03.2015 dell'On. Presidente della Regione, conseguenti alla richiesta di stipula del contratto di lavoro da parte del Dott. Di Prazza rivolta al medesimo Presidente e ravvisata l'inerzia del Sig. Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile - l'atto di indirizzo prot. n. 3351/gab del 21 maggio 2015, affinché fosse tempestivamente perseguita la piena operatività dell'Ufficio amianto del dipartimento regionale della protezione civile. Allo scopo di superare in via amministrativa le criticità interpretative normative insorte, in ossequio al comma 1 lett. a) dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (che attribuisce al Presidente e agli Assessori le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo), lo scrivente, dopo aver argomentato sulla natura dell'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, ha sollecitato il Sig. Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, a sottoporre apposita proposta, ai sensi del comma 7 lett. a) della l.r. 10/2000, tesa a perseguire tempestivamente la piena operatività dell'Ufficio Amianto del dipartimento. Contestualmente è stato rammentato ai destinatari dell'atto di indirizzo, "l'enorme ritardo accumulato dalla Regione nell'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale

in materia di 'rischio-amianto'. Infatti, l'assetto normativo che imponeva alle regioni di acquisire la conoscenza complessiva del rischio-amianto sul proprio territorio, e le obbligava ad adottare una serie di iniziative specifiche di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente risale ai primi anni '90. A ciò aggiungasi che nel Piano Nazionale Amianto del marzo 2013, a proposito della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, è posto in evidenza che la Sicilia non ha ancora trasmesso alcun dato. Ad, oggi, infine, occorre ricordare non sono stati rispettati molti dei termini fissati dalla recente legge regionale n. 10/2014";

- emanato, ritenendo persistente una fondata inerzia, un ulteriore atto di indirizzo, prot. n. 3542/gab del 28 maggio 2015, destinato al Dirigente preposto all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile e al Dirigente generale della protezione civile regionale, teso a fissare la data del 7 luglio 2015, quale termine per l'adempimento. Entro il suddetto termine il Dirigente preposto all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile avrebbe dovuto quantomeno:

1. ridefinire ed aggiornare il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995, secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni;
2. potenziare e riorganizzare, con il supporto dell'ARPA Sicilia, l'attività di censimento ed avviare l'attività per la mappatura dell'amianto sul territorio regionale. A tal fine è stato richiesto all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile di porre in essere ogni utile concreta iniziativa, ricordando che con decreto del Ministero dell'Ambiente Dir. N. 771/RIBO/DI/G/SP del 12 giugno 2003 "Ripartizione di risorse finanziarie a favore delle regioni per la mappatura" sono state stanziati € 304.637,80 a favore della Regione siciliana per finanziare la mappatura dell'amianto sul territorio regionale ma le suddette risorse a tutt'oggi non sono state utilizzate;

Con il medesimo atto di indirizzo il Sig. Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile è stato, invece, onerato a dare attuazione al D.P. reg. n. 635/GAB del 21 novembre 2014 ed ai conseguenziali atti organizzativi, nonchè a vigilare sull'esatto adempimento delle suddette direttive assessoriali.

Ciononostante, ad oggi, non risulta agli atti di quest'Ufficio che le SS.LL. abbiano ottemperato ai superiori atti di indirizzo.

Anzi, si osserva che il Dirigente preposto all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile ha ritenuto di sottoporre all'On. Presidente della Regione, con nota prot. n. 44043 del 10 luglio 2015, apposita richiesta di chiarimenti relativamente all'individuazione del soggetto competente "in merito al coordinamento politico sulle iniziative da porre in essere art. 4 commi 1, 2, l.r. 10/2014". L'On. Presidente è dovuto, pertanto, intervenire, con nota prot. n. 13999 del 31 agosto 2015, rappresentando che è all'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, in quanto delegato

dal medesimo alla trattazione degli affari ricompresi nella competenza del dipartimento regionale della protezione civile, demandata la formulazione degli atti di indirizzo afferenti l'attività dell'Ufficio Amianto. A tal punto, il Dirigente preposto all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile ha dovuto prenderne atto, e precisamente con nota prot. n. 53223 dell'8 settembre 2015, ha manifestato la totale disponibilità a collaborare, trasmettendo, ma solo a quella data, la relazione semestrale prot. n. 0030413 del 11.05.2015 in ordine all'attività svolta. Infatti la relazione semestrale era stata indirizzata al Presidente della Regione e alle Commissioni legislative IV e VI, ma, non anche allo scrivente e al Dirigente del Dipartimento regionale della protezione civile, presso cui l'Ufficio Amianto è incardinato.

Orbene, la volontà di non ottemperare alle direttive assessoriali, associata al ritardo nella sottoposizione di relazioni ricognitive, costituisce un limite alla piena conoscenza dello stato dell'arte oltre che a causare un notevole pregiudizio restrittivo all'esercizio del potere di emanazione di atti di indirizzo politico-amministrativi, turbando il buon andamento della pubblica amministrazione. Non tralasciando di evidenziare che il tratto fondante del rapporto di pubblico impiego, è la subordinazione gerarchica e disciplinare dell'impiegato pubblico, tra i cui doveri vi è la fedeltà (art. 51 della costituzione), l'imparzialità e il buon andamento (art. 97 della costituzione) e la diligenza, obbedienza e fedeltà (artt. 2104 e 2105 del c.c.).

A nulla rileva, pertanto, che il Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile abbia fatto richiamo all'obbligo, sancito al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 10/2014, che gli impone di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana in ordine all'attività svolta, poiché il suddetto obbligo non si sostituisce ma, senz'altro, si aggiunge a quello di subordinazione che, si ribadisce, trova origine nella struttura gerarchica degli uffici nei quali si articola l'organizzazione degli apparati amministrativi di una pubblica amministrazione.

Si contesta, ancora, al Dirigente preposto all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile che, invece, di dare attuazione all'atto d'indirizzo prot. n. 5342/gab del 28 maggio 2015 lo ha sostanzialmente traslato al Dipartimento regionale dell'Ambiente, addebitando lo stallo delle attività attuative in materia alla mancata designazione da parte di quest'ultimo di un componente del tavolo tecnico che si intende istituire per l'aggiornamento del "*Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*".

Eppure, il suddetto tavolo tecnico non è previsto dalla legge 10/2014 che, all'opposto, ha soppresso, al comma 3 dell'art. 3, quella "Commissione regionale amianto" precedentemente istituita, ai fini della redazione del "*Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*", con decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale n. 246 dell'11 luglio 2013 ed, al successivo art. 4 comma 1, dispone che *l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le seguenti iniziative: a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la ridefinizione ed aggiornamento, secondo le direttive del Piano nazionale*

amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"..... Omissis

Il tavolo tecnico potrebbe essere un valore aggiunto, invece, si coglie un tentativo di far rivivere un organo soppresso dal legislatore per traslare ad altri competenze senza, peraltro, dare il corretto peso all'attività di realizzazione, attribuita dalla norma all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile.

Le superiori contestazioni trovano riscontro, prioritariamente, nei seguenti atti:

- nota prot. n. 38433 del 17.06.2015 del Dirigente dell'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, indirizzata al Dirigente generale e al Presidente della Regione (ma non allo scrivente), che richiama gli obiettivi della legge 10/2014 di cui l'art. 2 e non anche l'art. 4, comma 1, che "intesta" all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile la competenza a promuovere, coordinare e realizzare le iniziative della Regione specificate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del medesimo comma;
- nota prot. n. 42651 del 3 luglio 2015 del Dirigente dell'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, con la quale dopo aver ribadito che la struttura operativa istituita dalla legge 10/2014 è quella di "Ufficio speciale" ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della l.r. 10/2000, precisa che "*Eventuali dubbi discendenti da tale definizione possono essere chiariti facendo ricorso all'interpretazione autentica, possibilità questa riconosciuta, in maniera esclusiva, al legislatore*". Non riconoscendo, è palese, allo scrivente la competenza ad esercitare il potere di emanare, ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (che attribuisce al Presidente e agli Assessori le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo), l'atto d'indirizzo prot. n. 3351/gab del 21 maggio 2015, ad oggetto "*Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 'Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto'. Contratto individuale dott. Rosario Di Prazza*". Ed ancor di più, il medesimo Dirigente dell'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile nel definire "*nota*" l'atto di indirizzo prot. n. 3542/gab del 28 maggio 2015, ne disconosce quindi la natura di indirizzo politico-amministrativo. Così, riguardo alla sollecitazione a ridefinire ed aggiornare il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"), rappresenta che "*a tutt'oggi non sono pervenute ...le designazioni Da parte del Dipartimento Ambiente e del dipartimento acque e rifiuti*". Invece, relativamente all'attività di censimento e quella di avviare la mappatura dell'amianto sul territorio regionale, riconduce le responsabilità dello stallo ad "un terzo soggetto", informando che "*con nota prot. n. 39409 del 19/6/2015 inviata all'On. Presidente della Regione è stato rappresentato che "il responsabile dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi Informativi della Regione non ha mai provveduto al conferimento dell'incarico di proposta di progettazione a Sicilia e-Servizi...., e si è chiesto il Suo autorevole intervento al fine di superare la situazione di stallo. Infine per quanto riguarda le risorse finanziarie di cui al decreto del ministero*

dell'Ambiente Dir. N. 771/RIBO/DI/G/SP del 12 giugno 2003, si rappresenta che con nota prot. n. 38433 del 17.06.2015, è stato chiesto al Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente la disponibilità a partecipare ad una riunione A tutt'oggi non si è avuto alcun riscontro".

Si assiste, quindi, ad un rimpallo di competenze che finisce per bloccare l'azione amministrativa e, di conseguenza, turbare il buon andamento dell'Amministrazione regionale.

Ponendo, invece, l'attenzione sull'operato del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, al medesimo non può che essere contestato analogo comportamento.

Infatti, è sufficiente citare il verbale del 12.02.2015 e la nota prot. n. 9223 del 16 giugno 2015 dell'Ufficio di Gabinetto dell'On. Presidente, per evidenziare che, nonostante, gli sia stato richiesto, anche in occasione della riunione del 27 maggio 2015 presso la Segreteria generale, ad oggi, non risulta allo scrivente che il Dirigente generale della protezione civile abbia presentato apposita relazione illustrativa e propositiva sull'attività in corso di svolgimento e su quella che dovrà ancora svolgersi in tale delicato settore, qual è quello dell'amianto.

Si contesta, nello specifico, il mancato esercizio delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, quali, quelle di formulare proposte ed esprimere pareri all'Assessore, di curare l'attuazione di direttive e di adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale.

Ebbene, nonostante, il Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile nel corso della riunione del 12.02.2015 ed anche dell'audizione del 15.04.2015 presso la IV commissione legislativa dell'ARS abbia esposto alcune criticità della legge 10/2014, lo stesso non ha, in ossequio all'art. 7 della l.r. 10/2000, a tutt'oggi, sottoposto allo scrivente alcuna formale proposta emendativa in materia. Di conseguenza, lo scrivente ha dovuto assumere, senza l'ausilio tecnico dipartimentale, avvalendosi solo del proprio Ufficio di diretta collaborazione, opportuna iniziativa emendativa, oggi, inserita all'art. 32 del ddl n. 1016, giusta delibera della Giunta regionale n. 146 del 22 giugno 2015.

Pur tuttavia, nelle more di un auspicabile intervento del legislatore, al fine di superare, in via amministrativa, le criticità interpretative della norma, lo scrivente, con atto di indirizzo prot. n. 3351/gab del 21 maggio 2015, finalizzato alla contrattualizzazione del Dott. Di Prazza, ha invitato a sottoporre apposita proposta, ai sensi del comma 7 lett. a) della l.r. 10/2000 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9.

A tal riguardo, si rileva come al suddetto atto sia stato dato solo parziale seguito; nonostante anche il Dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale abbia, con nota prot. n. 93411 del 10 luglio 2015, condiviso le argomentazioni dello scrivente, confermando che l'Ufficio Amianto non è un Ufficio istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 7 della legge 10/2000 e, conseguentemente, rimandando ai poteri datoriali del Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, la contrattualizzazione del dott. Di Prazza.

Infatti, nel prendere atto che, con nota prot. n. 14/EM del 29 luglio 2015, il Dirigente generale del dipartimento della protezione civile ha rappresentato allo scrivente – *"nelle more che venga definita, così come prevista dall'art. 49, comma 1, della l.r. 9/2015, una rimodulazione degli assetti*

dipartimentali" - la possibile "regolarizzazione del rapporto contrattuale con il Dirigente Dr. Di Prazza" mediante proposta allo stesso di apposita Unità di Staff, ad oggi, non si riscontra l'avvenuta sottoscrizione del contratto.

Inoltre, riguardo all'atto d'indirizzo prot. n. 5342/gab del 28 maggio 2015 si contesta al Dirigente generale della Protezione civile regionale di non aver rimediato alla mancata attuazione del D.P. reg. n. 635/GAB del 21 novembre 2014 e dei consequenziali atti organizzativi, di non aver vigilato sull'esatto adempimento di quell'atto di indirizzo da parte del Dirigente preposto all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile.

In ultimo, è doveroso richiamare, altresì, la prima direttiva prot. n. 74/gab del 9 gennaio 2015, indirizzata al Sig. Dirigente generale dell'Ambiente e al Direttore dell'Arpa Sicilia.

Si pongono, all'attenzione del Dirigente generale dell'ambiente la corrispondenza in materia pervenuta allo scrivente direttamente dal Servizio VI, a firma del suo dirigente e, pertanto, non sempre per via gerarchica. In particolare, si richiama la nota prot. n. 5210 del 3 febbraio 2015, a firma del dirigente del servizio VI, con la quale è stato dato non adeguato riscontro al prima citato atto di indirizzo 74/gab, in quanto mancante di puntuale proposta operativa, per porre in evidenza l'insolita solerzia con la quale codesto Dipartimento dell'ambiente ha effettuato le consegne, in data 24 luglio 2014, al Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, non curante che ciò avrebbe inevitabilmente rallentato l'azione amministrativa.

Ebbene, solo in data 29 maggio 2015, a firma del Dirigente generale dell'Ambiente, perviene per opportuna cognizione allo scrivente, la nota prot. n. 25705 indirizzata al Dirigente preposto all'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, con quale verranno individuate, quale proposta operativa, alcune "azioni di coordinamento" e sollevate questioni di possibile conflitto negativo di competenza.

Non si può nello specifico, non eccepire, ad esempio, il notevole ritardo con il quale si sta coinvolgendo solo in questi giorni, con nota prot. n. 44853 del 1.10.2015, il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, in merito alla richiesta di riproduzione delle somme trasferite Ministero dell'Ambiente con decreto n. 771/RIBO/DI/G/SP del 12 giugno 2003 "Ripartizione di risorse finanziarie a favore delle regioni per la mappatura", per finanziare la mappatura dell'amianto sul territorio regionale. Tra l'altro, non "veloce e semplice" appare la procedura utilizzata dal Dirigente del servizio VI di inviare, con la citata nota prot. n. 44853 dell'1.10.2015, direttamente al Dirigente dell'Ufficio amianto, schema di nota recante "richiesta di riproduzione somma trasferite dal Ministero dell'Ambiente per realizzare la mappatura del territorio" che, poi, quest'ultimo dovrebbe sottoporre alla firma del Dirigente generale dell'Ambiente.

In ultimo, si richiama la nota prot. n. 45443 del 6 ottobre 2015 con la quale il dirigente del servizio VI del Dipartimento propone in pari data, la convocazione di altre riunioni al fine di verificare tempi e modi in cui gli uffici stanno dando corso alle direttive assessoriali, di definire in maniera certa ruoli e competenze e, soprattutto un crono programma delle attività relativamente alla mappatura dell'amianto (non ancora avviata), non curante che la legge regionale 10/2000 vieta agli assessori di sostituirsi all'amministrazione attiva intraprendendo attività gestionali.

Com'è noto, infatti, con l'entrata in vigore della regionale 15 maggio 2000, n. 10 si è realizzata, anche in Sicilia, una netta separazione di funzioni tra organi politici e dirigenti, con la conseguenza che, l'organo di governo può emanare atti di indirizzo politico/amministrativo, che indicano al dirigente gli obiettivi da perseguire ed eventualmente i criteri ai quali attenersi, ma non può più sostituirsi al medesimo. Infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della citata legge 10/2000, non potendo l'Assessore annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti può, in caso di inerzia o di ingiustificato ritardo fissare un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo, l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, l'Assessore, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, può nominare un commissario ad acta.

Per le suesposte motivazioni, si contesta al Dipartimento regionale dell'Ambiente un appesantimento del procedimento, rallentato in tutte le sue fasi senza addivenire mai ad una conclusione del medesimo.

Ciò premesso, a tal punto, lo scrivente pur convivendo le criticità emerse nell'attuazione della legge 10/2014 (tant'è, si ribadisce, che anche in assenza di apposita proposta emendativa da parte delle SS.LL. dirigenti generali in indirizzo, lo scrivente ha curato autonomamente l'inserimento di apposito articolato nel citato ddl 1016), nelle more dell'auspicato intervento del legislatore, non è più tollerabile alcuna azione che si traduca in un rallentamento dell'azione amministrativa, aggravata da continue riunioni dagli esiti certamente non risolutivi.

D'altra parte è opportuno osservare, come la recente legge regionale, più che introdurre o modificare la vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia, mira piuttosto, inserendo precisi termini per porli in essere, a rendere più stringente il rispetto degli obblighi e di adempimenti discendenti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia, quali la Direttiva 1999/77/CEE, la Direttiva 2009/148/CE, la Legge n. 257 del 27 marzo 1992, il DPR 8 agosto 1994, nella legge 23 marzo 2001, n. 93 e nel decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101.

Infatti, nonostante la normativa in materia risalga ai primi anni '90 essa è rimasta nella nostra Regione in gran parte inattuata e le risorse trasferite dallo Stato, nel lontano 2003, sono rimaste negli anni inutilizzate.

Per quanto precede, si torna a sollecitare alle SS.LL. - Dirigenti generali, Dirigente coordinatore dell'Ufficio Amianto e Direttore dell'ARPA Sicilia, l'esatto adempimento delle direttive prot. n. 74/gab del 9 gennaio 2015, prot. n. 3351/gab del 21 maggio 2015 e prot. n. 5342/gab del 28 maggio 2015, stante che l'aggiornamento del "Piano amianto", la comunicazione dei dati al ministero, le attività di censimento e mappatura dei territori, costituiscono ineludibili ed improcrastinabili priorità, anche in considerazione che dai mancati adempimenti discendono ritardi e possibili omissioni in materia di prevenzione e contrasto all'inquinamento da amianto e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, per le motivazioni sopra richiamate, si assegna un termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della

presente per l'adozione di tutte le iniziative necessarie per la predisposizione, quanto meno dei seguenti atti:

- a cura del Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, realizzare la ridefinizione e l'aggiornamento del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", approvato, con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995, secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni;
- a cura del Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, realizzare il potenziamento e riorganizzazione dell'attività di censimento, avviando contestualmente l'attività per la mappatura dell'amianto sul territorio regionale;
- a cura del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, ai fini dell'operatività dell'Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, dare attuazione, in ottemperanza all'atto d'indirizzo prot. n. 3351/gab del 21 maggio 2015, al D.P. reg. n. 635/GAB del 21 novembre 2014 ed ai conseguenziali atti organizzativi, ivi compresa l'attuazione della proposta prot. 14/EM del 29 luglio 2015 che incardina l'Ufficio Amianto come Ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Dirigente generale. Atteso il ritardo accumulato nell'attuazione della norma tale soluzione appare idonea a rafforzarne l'azione;
- a cura del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile vigilare sull'esatta esecuzione di tutti gli atti d'indirizzo emanati dallo scrivente e dal Presidente della Regione, ivi incluso il presente;
- a cura del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, vigilare sull'esatta esecuzione dell'atto di indirizzo nota n. 74/gab del 9 gennaio 2015, ivi incluso il presente. A tal fine intraprenderà ogni utile attività ricognitiva sui propri Uffici, anche con riferimento all'esatto adempimento degli obblighi di cui comunicazione ai competenti ministeri dei dati annuali ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al fine di assicurare il superamento delle criticità prima richiamate al fine di assicurare, per i profili di competenza, il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge in materia;
- a cura del Direttore dell'ARPA Sicilia, vigilare sull'esatta esecuzione dell'atto di indirizzo nota n. 74/gab del 9 gennaio 2015, sottoponendo allo scrivente la schema di decreto ai sensi dell'art. 9 della l.r. 10/2015, assicurando ogni supporto tecnico in materia ai dipartimenti regionali che ne fanno richiesta;
- a cura di entrambi i Dirigenti generali, promuovere ogni possibile fattiva collaborazione tesa alla semplificazione delle procedure, nonché a dirimere sul sorgere, nelle more dell'intervento del legislatore, possibili conflitti di competenza, anche al fine di concludere rapidamente la procedura di riproduzione delle somme trasferite dal Ministero dell'ambiente con *Dir. N. 771/RIBO/DI/G/SP del 12 giugno 2003*;

- a cura di entrambi i Dirigenti generali, promuovere ogni possibile iniziativa tesa all'attuazione della normativa in materia, attivando, se del caso, i poteri sostitutivi di cui alla l.r. 10/2000 e verificando la sussistenza di ipotesi di responsabilità dirigenziale.

Ove permanga l'inerzia e si protragga la reiterata inosservanza delle direttive assessoriale e presidenziali in materia, oltre il termine perentorio di giorni 30 sopra fissato, ravvisato di dover scongiurare ogni possibile pregiudizio per l'interesse e la salute pubblica, lo scrivente nomina, fin d'ora di adottare i poteri di cui al comma 4) dell'art. 2 della l.r. 10/2000, quale Commissario ad acta il Sig. Dirigente regionale Dott. Salvatore Anzà del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

Spirato infruttuosamente il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente direttiva, il Commissario ad acta è chiamato a provvedere, in via sostitutiva, per l'esecuzione della medesima direttiva, nel termine di ulteriori 90 giorni.

L'ASSESSORE

(Maurizio Croce)

